



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

approvato con deliberazione G.C. n. 223 del 23 dicembre 2020

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 11 - Disciplina delle varianti

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

Art. 25 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 26 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 27 - Conclusione di singole operazioni

Art. 28 - Liquidazione. Limiti

Art. 29 - Informazione e confronto

Art. 30 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi degli articoli 5 e 7 del CCNL 21/05/2018, conclusa in data 16/12/2020.

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

1. L'Ente, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione del contratto e della liquidazione degli incentivi;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) appalti di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, al netto dell'IVA di legge;
 - d) lavori affidati senza procedura competitiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 (varianti);
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 - Centrali di committenza

1. Salvo diversa disposizione pattizia, in caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota di incentivo dovuta alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. Qualora la quota prevista dal presente Regolamento per le attività svolte dalla CUC non sia pari a quella stabilita in via pattizia, si procederà a ridurre proporzionalmente le quote previste per le altre attività incentivabili.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale da applicare all'importo a base di gara per determinare la somma da destinare al fondo di incentivazione, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali ed Irap a carico dell'amministrazione, nel caso di lavori, è così determinata:

Importo a base d'asta	Incentivo
Fino a € 500.000,00	2,00%
da € 500.000,01 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,30%
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,00%
da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,80%
oltre € 5.000.000,00	0,30%

2. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 1,50%;

b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,00%.

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella Allegato A, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, al netto dell'IVA di legge;
 - b) servizi e forniture affidati senza procedura competitiva;
 - c) servizi e forniture ove il direttore dell'esecuzione coincide con il RUP;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Importo a base d'asta	Incentivo
-----------------------	-----------

Fino a € 500.000,00	2,00%
da € 500.000,01 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,30%
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,00%
da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,80%
oltre € 5.000.000,00	0,30%

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella Allegato B, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CAPO IV Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata secondo le Tabelle Allegate A e B.

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Nel caso in cui un'attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente, in quanto ci si è avvalsi dell'apporto di collaboratori esterni, l'incentivo riferito a suddetta attività/fase è ridotto dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore in misura proporzionale al valore percentuale della prestazione esternalizzata.

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza

sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 -

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo degli atti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo degli atti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
	Oltre il 90% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 90% dell'importo contrattuale	100%

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 10% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
 - c) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori;
 - d) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione;
 - e) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione.

Art. 25 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 26 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - a. la liquidazione degli incentivi relativi alle fasi di cui alle lettere da a) a f) della Tabella "Allegato A" e alle lettere da a) a d) della Tabella "Allegato B" è effettuata successivamente alla stipula del contratto; qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
 - b. la liquidazione dei compensi relativi alle fasi di cui alle lettere g) e h) della Tabella "Allegato A" e alla lettera e) della Tabella "Allegato B" è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL approvati;
 - c. la liquidazione dei compensi di cui alle lettere i) della Tabella "Allegato A" e f) della Tabella "Allegato B" è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata dal DEC.
4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 27 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 28 – Liquidazione. Limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 29 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che costituisce appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entra in vigore dopo la pubblicazione integrale all'Albo pretorio online. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "*Amministrazione Trasparente*".

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

(approvato con deliberazione G.C. n. 223 del 23 dicembre 2020,
modificato con deliberazione G.C. n. 159 del 05/10/2023)

Allegato A)**RIPARTIZIONE INCENTIVI PER APPALTO/CONCESSIONE DI LAVORI**

Attività svolta	Percentuale spettante per tipologia attività	Figure professionali	Percentuale
a) programmazione della spesa per investimenti	5%	1. Responsabile Unico del Progetto e collaboratori	100
b) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	40
		2. Progettista	60
c) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	30
		2. Progettista	60
		3. Verificatore	10
d) redazione del progetto esecutivo	10%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	10
		2. Progettista	60
		3. Coordinatore della sicurezza	20
		4. Verificatore	10
e) predisposizione e controllo atti della procedura di affidamento	20%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	20
		2. Responsabile di procedimento e suoi collaboratori	70
		3. Collaboratori amministrativi	10
f) Direzione lavori	30 %	1. Responsabile unico del progetto	30
		2. Direttore lavori e suo staff	60
		3. Collaboratori	10
g) coordinamento della sicurezza in fase di	5%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	30

esecuzione		2. Coordinatore della sicurezza	70
l) collaudo statico ove necessario	5%	1. Responsabile unico del progetto	30
		2. Collaudatore	70
m) collaudo/verifica regolare esecuzione delle opere	10%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	30
		2. Collaudatore	70
	100		

Allegato B)

**RIPARTIZIONE INCENTIVI PER APPALTO/CONCESSIONE
DI SERVIZI E/O FORNITURE**

Attività svolta	Percentuale spettante per tipologia attività	Figure professionali	Percentuale
a) programmazione della spesa per investimenti	5%	1. Responsabile Unico del Progetto	70
		2. Collaboratori attività di programmazione della spesa	30
b) Progettazione (livello unico)	20%	1. Responsabile Unico del progetto e collaboratori	30
		2. Progettista (ove diverso dal RUP)	70
e) predisposizione e controllo atti della procedura di affidamento	25%	1. Responsabile unico del progetto e suoi collaboratori	20
		2. Responsabile di procedimento e suoi collaboratori	70
		3. Collaboratori amministrativi	10
f) direzione dell'esecuzione del contratto	40 %	1. Responsabile Unico del progetto	30
		2. Direttore dell'esecuzione del contratto	60
		3. Collaboratori	10
g) verifica di regolare esecuzione	10%	1. Responsabile unico del progetto	40
		2. Direttore dell'esecuzione del contratto	50
		3. Collaboratori	10
	100		